



Ordinanza contingibile e urgente antibivacco in occasione del Ferragosto 2024, finalizzata alla tutela delle aree pubbliche, alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti antidecorosi e lesivi della sicurezza e della igiene pubblica e urbana, nonché della salute dei cittadini

IL SINDACO

Premesso

- Che in occasione del Ferragosto già in passato si è verificata, nel territorio di Molfetta, l'occupazione di aree pubbliche da parte di residenti e non, anche per più giorni consecutivi, con piccole strutture amovibili (frigobar, barbecue, etc...), destinandole al bivacco in dette zone con uso di tende, anche per la notte;
- Che tale situazione comunque seppur non presentando particolare carattere di allarme o di rischio, crea disturbo della quiete pubblica e disagio ai fruitori della spiaggia;

Ritenuto che:

- Quanto alla tutela dell'igiene del territorio, la descritta situazione è foriera di abbandono di rifiuti in aree pubbliche potenzialmente idonei ad attirare insetti e ratti, creano situazioni di pericolo per l'igiene pubblica;
- Quanto al decoro del territorio, l'Amministrazione Comunale ha riqualificato, valorizzandole, aree pubbliche e monumenti di particolare pregio storico artistico (Cala Sant'Andrea, Duomo) che oggi rappresentano zone fruibili da parte di numerosi cittadini come pure di turisti, talché l'eventuale allocazione di estemporanei "camping" all'aperto o tendopoli non autorizzati, si pone in contrasto con le linee politiche di decoro sin qui attuate dall'Amministrazione Comunale, oltretutto assolutamente indecorosa per zone della città che rappresentano veri e propri simboli di Molfetta (non è trascurabile neppure il rischio di occupazione non assentita della zona demaniale retrostante la Capitaneria di Porto) ma anche per le altre zone, quali "Cala San Giacomo" e la "prima cala", frequentate da bagnanti e da persone che hanno diritto di trascorrervi il loro tempo senza dover essere costrette a sopportare continuativi quanto indesiderati bivacchi o pernotti;

Considerato che la Regione Puglia con Atto Dirigenziale n 213 del Registro delle Determinazioni del 22.04.2024 approvava l'Ordinanza Balneare anno 2024 che, all'art. 4 vieta tra l'altro il campeggio con qualsiasi mezzo o strumento nelle aree demaniali e marittime, condotta che integra le contravvenzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 del codice della Navigazione;

Ritenuto, pertanto, ribadire il rispetto delle norme vigenti e adottare uno strumento efficace a prevenire e contrastare l'occupazione continuativa dei siti territoriali (in particolare Cala San Giacomo, Banchina, Duomo, Zona retrostante la Capitaneria di Porto, Cala Sant'Andrea, "prima cala") con strutture quali tende, frigo, bar, barbecue etc., che rendano possibile il bivacco e il pernotto, determinando intuibili conseguenze pregiudizievoli per l'igiene e la salute pubblica, nonché per il decoro del territorio;

Valutata la necessità di vietare le dette attività sino alla mezzanotte del 18 agosto 2023, con inizio il giorno 13 agosto proprio al fine di prevenire l'incontrollata quanto prevedibile allocazione delle anzidette piccole strutture per rimuovere le quali, una volta allocate, si dovrebbe invece far ricorso ad azioni a tutela dell'ordine pubblico o, addirittura, di polizia giudiziaria foriere di tensioni o pericoli per l'ordine pubblico;

Data atto che:

- Il presente provvedimento, pertanto, è efficace a partire dal giorno 13 agosto 2024 e sino alla mezzanotte del 18 agosto 2024;

- Esso è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Bari ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000;

Visti:

- il codice della Navigazione;
- l'Ordinanza Balneare anno 2024 del 22.04.2024 della Regione Puglia;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 689/81

ORDINA

Per le motivazioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente richiamate, con decorrenza dal giorno 13 agosto 2024 e sino alla mezzanotte del giorno 18 agosto 2024:

È fatto divieto all'interno del territorio di Molfetta, in particolare, nelle zone della "prima Cala", Cala San Giacomo, Banchina, Duomo, Cala Sant'Andrea e zona retrostante la Capitaneria di Porto bivaccare, pernottare e occupare aree mediante tende, frigo bar, camper, barbecue;

AVVERTE

1. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale della violazione di tale divieto, come previsto dagli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione (che si allegano alla presente ordinanza a farne parte integrante) ove la violazione integri estremi di reato, i trasgressori saranno puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00;
2. Qualora a seguito della violazione della presente ordinanza si renda necessario il ripristino dei luoghi nello *statu quo ante* ovvero la rimozione delle strutture abusivamente allocate, il ripristino e la rimozione avverranno a cura e spese dei trasgressori;
3. Allegare alla presente ordinanza stralcio della citata ordinanza balneare anno 2024 regionale (art. 4 "Prescrizione sull'uso del Demanio Marittimo") a farne parte integrante della stessa

DISPONE

Tutti gli organi di Polizia sono incaricati, ciascuno per quanto di propria competenza, della esecuzione del presente provvedimento che sarà rimesso in copia a:

- Prefetto della Provincia di Bari;
- Comando Polizia Locale di Molfetta;
- Comando Stazione Carabinieri Molfetta;
- Comando Compagnia Carabinieri Molfetta
- Tenenza Guardia di Finanza Molfetta
- Capitaneria di Porto Molfetta;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Ai Vigili del Fuoco, Distaccamento di Molfetta;
- Al Servizio Igiene Pubblica di Molfetta;

A norma dell'art. 3, comma 4[^], della L. 7/8/1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale Dott. Cosimo Aloia.

Molfetta,



Il Sindaco, Tommaso Minervini